

PROGETTO “NUOVO BRAND DEL PARCO”

DISCIPLINARE RELATIVO AL SERVIZIO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DI DOCUMENTO STRATEGICO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DI BRAND IDENTITY E WAYFINDING SYSTEM CIG Z5F3294B0B

Art.1 Premessa

1. L'area del parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli si estende per oltre 23.000 ha, confinati da 33 km di costa ovest, l'abitato di Viareggio e l'area industriale di Montramito a Nord, lo scolmatore dell'Arno a sud, approssimativamente la strada E80 ad est. L'intera Area del Parco risulta caratterizzata da Tenute e Fattorie e tra queste la Tenuta di San Rossore, con una estensione di circa 6000 ha, rappresenta la parte di territorio di proprietà della Regione Toscana. All'interno di questa Tenuta sono contenute diverse attività e manufatti in stato di conservazione molto diverse tra loro: edifici in rovina, cascine in uso, a abitazioni e stalle con necessità di ristrutturazione.

2. Il documento di pianificazione e programmazione del Parco, individuato dalla legge regionale 30/2015 nel Piano Integrato Territoriale, risulta in corso di predisposizione essendo stato approvato dalla Regione Toscana con delibera n. 1488 del 2 dicembre 2019 il documento “Avvio del procedimento”. Tale documento prevede tra i suoi obiettivi strategici “*Il Parco della natura e della Storia: l'organizzazione storica del territorio in tenute e fattorie*”, mirato alla conservazione e restauro del tessuto insediativo ed agro-rurale nonché quale strumento di definizione e valorizzazione dell'area parco e di uno specifico sistema di fruizione e di mobilità sostenibile.

3. La Regione Toscana ogni anno assegna con propria deliberazione specifici indirizzi. In particolare:

- nella deliberazione di Giunta Regionale n. 1365 del 11/11/2019 “L.R. 30/2015, art. 44 comma 2; L.R. n. 24/2000, art. 7 – Approvazione del documento di indirizzo annuo 2020 agli enti parco”, si prevede uno specifico indirizzo per l'Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, ovvero di sviluppare un MASTERPLAN per la Tenuta di San Rossore che permetta la definizione della destinazione d'uso degli immobili della Tenuta e della loro riqualificazione;
- nella deliberazione di Giunta Regionale n. 1323 del 26/10/2020 “L.R. 30/2015, art. 44 comma 2; L.R. n. 24/2000, art. 7 – Approvazione del documento di indirizzo annuo 2021 agli enti parco”, si prevedono specifici indirizzi per l'Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, ed in particolare rafforzare la percezione della presenza del parco e dei suoi caratteri identitari attraverso lo sviluppo ed il consolidamento di caratteri di riconoscibilità tipici, da poter utilizzare, ove opportuno, anche all'esterno della Tenuta ovvero per l'intera area parco.

4. Risulta conseguentemente necessario, ed è oggetto anche della prestazione descritta dal presente disciplinare, predisporre un insieme di documenti e studi per rispondere alla richiesta della delibera GRT 1323/2020, attraverso il concorso di una pluralità di competenze che garantiscano anche un elevato grado di innovazione e l'utilizzo di tecnologie digitali all'avanguardia. Pur risultando l'ambito di riferimento del documento strategico l'intero territorio del Parco, si dovrà in primo luogo fare riferimento al Masterplan della tenuta di San Rossore, approvato con determinazione n. 743 del 29 dicembre 2020, allegato al presente disciplinare. Il Masterplan ridefinisce l'assetto strategico della Tenuta di San Rossore nel suo insieme, insistendo sull'importanza del suo ecosistema e su due principi cardine:

- La Tenuta non Turistica, ma aperta a diversi tipi di utenti e usi.
- La Campagna non Agricola, per un'occasione sociale di sviluppo e ricerca in un paesaggio produttivo.

Art. 2 Nuovo Brand del Parco

1. In maniera complementare allo sviluppo del masterplan, si dovrà sviluppare e migliorare, in

ossequio alla DGRT 1223/2020, l'immagine del parco presentando una nuova identità al pubblico e ai possibili partner. Partendo dalle valutazioni relative alla Tenuta di San Rossore, occorrerà muoversi all'interno della complessità di stratificazioni storiche, funzioni, proprietà dell'intero territorio del parco con particolare attenzione ai riferimenti strutturali, ambientali e infrastrutturali del Piano territoriale (artt. 3, 4 e 5 del Piano approvato con delibera del Consiglio regionale Toscana 515/1989) per ridefinire l'immagine del parco.

2. Il progetto complessivo si articolerà in tre aree di azione che produrranno:
 1. Documento strategico di sviluppo per una nuova "Brand Identity" nonché la progettazione di linee guida per riferimenti strutturali del parco ed un "Wayfinding System",
 2. Sviluppo di un Piano di Comunicazione della "Brand Identity", riferimenti strutturali e *wayfinding system*,
 3. Sviluppo di un Piano di marketing territoriale
3. Il "Documento strategico" conterrà:
 - a. La definizione della "Brand philosophy" ed ideazione del "Visual Branding" (logotipo, pay-off, immagine coordinata, etc.),
 - b. Un manuale d'uso del Marchio (*lettering*, colori, rapporti con altri marchi, declinazioni del marchio, etc.);
 - c. Linee guida per:
 - i. "tone of voice" (stile, personalità e modo di porsi del *brand* nella comunicazione, etc.)
 - ii. la progettazione all'interno del parco relativamente a:
 - il sistema di arredo pubblico e di illuminazione;
 - le aree per i servizi pubblici (e.g. barbecue, punti di osservazione etc.);
 - il sistema dei riferimenti strutturali del parco quali le Porte del Parco, gli accessi alle tenute, i Centri e Capisaldi, i luoghi ricettivi ed organizzativi, come definiti all'art. 3 del Piano territoriale del parco;
 - il sistema delle Mappe, Segnaletica e *Wayfinding*;

Il tutto con la finalità di rafforzare l'identità del Parco, attraverso i caratteri identitari dell'immagine del parco proprio attraverso una serie di studi specifici.

Il "Documento strategico" dovrà fornire una soluzione sostenibile, coerente ed innovativa.

4. Il Piano di comunicazione della nuova Brand Identity, del sistema dei riferimenti strutturali e *wayfinding*, prevedrà:
 - a. la definizione di un piano media con individuazione degli spazi di visibilità nei media tradizionali e digitali, in linea con il piano media, richieste accordi commerciali con analisi finanziarie,
 - b. progettazione e pianificazione di una campagna media,
 - c. progettazione e pianificazione di una campagna di social adv (Instagram etc.)
 - d. realizzazione (grafica e copy) *adv traditional and digital*
 - e. 1 photo shooting
 - f. Produzione n°1 video spot e n°10 pillole video social
 - g. Realizzazione *content e copy per social*
 - h. Press-tour con la stampa generalista e specializzata, tenendo conto del piano media
5. Il Piano di marketing territoriale dovrà svolgere analisi e produrre un documento con l'obiettivo di affermare il Parco come destinazione "non turistica ma aperta ai diversi tipi di utenti ed usi" nonché della "campagna come occasione sociale di sviluppo e ricerca in un paesaggio produttivo". In linea quindi con le valutazioni del Masterplan della Tenuta di San Rossore da allargare a tutto il territorio del Parco mettendone in luce vocazione e valori, network, definendo la nuova strategia.

Art. 3 – Oggetto della Prestazione

1. Oggetto della prestazione descritta nel presente disciplinare è la predisposizione del "Documento Strategico" di cui al precedente articolo, che richiede il concorso di una pluralità di

competenze tali da garantire anche un elevato grado di innovazione e l'utilizzo di tecnologie digitali all'avanguardia.

2. In particolare la prestazione relativa al presente capitolato riguarda la parte di documento strategico che dovrà definire le linee guida per ridefinire l'immagine e rafforzare l'identità del Parco, mirando a rafforzare i caratteri identitari dell'immagine del parco e seguendo una serie di studi specifici che mirano a tracciare delle linee guida per la progettazione all'interno del parco. In particolare, gli aspetti principali trattati dalle linee guida saranno:
 - a. Il sistema di arredo pubblico e di illuminazione;
 - b. Le aree per i servizi pubblici (e.g. barbecue, punti di osservazione etc.);
 - c. Il sistema dei riferimenti strutturali del parco quali le Porte del Parco, gli accessi alle tenute, i Centri e Capisaldi, i luoghi ricettivi ed organizzativi, come definiti all'art. 3 del Piano territoriale del parco;
 - d. Il sistema delle Mappe, Segnaletica e *Wayfinding*;
3. Il "documento strategico" in generale e quindi anche questa sua parte dovrà fornire una soluzione sostenibile, coerente ed innovativa.

Art. 4 – articolazione della prestazione

1. L'incarico dovrà essere sviluppato in due fasi successive, denominate Fase A/BRIEF e Fase B/DESIGN GUIDELINES. Più nel dettaglio le due fasi consisteranno:

2. Fase A /BRIEF

Questa fase consisterà nello svolgimento delle seguenti attività:

- 1) Analisi del materiale documentale esistente sul progetto in particolare del Masterplan della tenuta di San Rossore;
- 2) Identificazione degli *stakeholder* attuali e potenziali di progetto, inquadramento degli interessi specifici;
- 3) Identificazione delle aree di intervento potenziali per il Progetto;
- 4) Individuazione strategica degli obiettivi in relazione ai quali sviluppare il Progetto, da effettuare congiuntamente all'Ente parco;
- 5) Individuazione, congiuntamente all'ente parco, del carattere identitario e delle linee guida nonché le direttrici da seguire per sviluppare la fase di progettazione.
- 6) Raccolta di *best practice* nazionali ed internazionali nell'ambito della riqualificazione di parchi, fabbricati storici e attività legate alla tutela/gestione della flora e della fauna;

Il BRIEF avrà come prodotto un Report formato A3 di non oltre 30 pagine, nel quale i punti di cui sopra saranno rappresentati attraverso schizzi, disegni, immagini e testo esplicativo. Il tutto sviluppato in collaborazione e con il supporto dell'Ente Parco.

3. Fase B /DESIGN GUIDELINES

Il Documento *Design guide Lines* consisterà nello svolgimento delle seguenti attività:

1. Posizionamento di massima degli spazi pubblici e degli elementi di arredo urbano;
2. Definizione dei materiali per la progettazione degli spazi pubblici tramite "*moodboard*";
3. Definizione di massima del "*look and feel*" per la progettazione degli spazi pubblici (e.g. aree barbecue, parcheggi per bici, aree gioco, etc.);
4. Linee guida progettuali di massima per gli elementi di arredo urbano all'interno del Parco (così detti *small building*: punti di osservazione ed osservatori, attraversamenti e camminamenti, etc.);
5. Posizionamento del sistema di *wayfinding*;
6. *Look and feel* del sistema di *wayfinding* in linea con i principi evidenziati all'interno del *masterplan* e dell'analisi svolta in fase B;

7. La tempistica di massima per la realizzazione del Progetto ed una stima di massima dei possibili costi relativi allo sviluppo del Progetto.

Il Documento strategico dovrà essere consegnato in un report formato A3 con un massimo di 40 pagine, nel quale i punti di cui sopra saranno rappresentati attraverso schizzi, disegni, immagini e testo esplicativo. Il tutto sviluppato in collaborazione e con il supporto dell'Ente Parco.

Tutta l'attività descritta nel presente articolo dovrà essere svolta in raccordo con le altre professionalità che parteciperanno al progetto per svolgere le componenti del documento strategico non direttamente ricomprese in questa prestazione. Parimenti supporto dovrà essere garantito anche nelle successive fasi relative al piano di Comunicazione e di Marketing.

Art. 5 – Termini, avvio dell'esecuzione, sospensione e ultimazione dell'esecuzione

1. La prestazione dovrà essere terminata entro 100 giorni dall'avvio dell'esecuzione, con la sottoscrizione del contratto nella forma della scrittura privata.
2. È prevista inoltre una scadenza per la consegna del documento relativo alla fase A/BRIEF, che dovrà essere consegnato entro 40 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto nella forma della scrittura privata.
3. La fase B/ STRATEGIC MASTERPLAN sarà avviata esclusivamente dopo l'approvazione del documento relativo alla fase A con provvedimento da parte del Responsabile del procedimento, individuato dal Direttore dell'Ente Parco. Il periodo stimato per l'approvazione nel documento di fase A risulta di sette giorni. Tale periodo non risulta computato nel tempo di esecuzione del progetto complessivo pari a 100 giorni, risultando conseguentemente sospeso il tempo contrattuale nel periodo di valutazione della documentazione da parte dell'ente.
4. Sia durante l'esecuzione della fase A che nella fase B, dovranno tenersi regolari *Conference Calls* tra il soggetto che esegue il servizio ed il Team dell'ente, nei quali saranno presentate valutati progressi del progetto e discussi i passi successivi.
5. Il Responsabile unico del procedimento individuato dal direttore dell'ente Parco svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto e al termine delle prestazioni effettua i necessari accertamenti e rilascia idoneo certificato attestante l'avvenuta ultimazione della prestazione.
6. L'esecutore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato, può richiederne la proroga ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.lgs. 50/2016 per quanto riguarda il termine dei 100 giorni previsti al precedente punto 1.

Art. 4 - Importo del contratto e modalità di pagamento della prestazione

1. L'importo complessivo dell'appalto risulta pari a euro **39.500,00** al netto IVA e di contributi previdenziali nella misura del 4% se dovuti.
2. Il corrispettivo del contratto di cui sopra comprende:
 - copia digitale di tutto il materiale sviluppato;
 - copia cartacea degli elaborati di ogni fase.
3. Non risultano compresi nel corrispettivo di contratto: le indagini di archivio, catastali, storiche, geologiche, idrogeologiche, sismiche o tecnico specialistiche mediante natura; la produzione di modelli fisici, video con contenuti digitali, i voli, i trasporti locali, i pasti e le spese di alloggio per eventuali workshop.
4. Per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'articolo 23, comma 15, del D.lgs. 50/2016.

Art. 5 – Corrispettivo, fatturazione e pagamento

1. Il corrispettivo contrattuale è determinato dall'offerta economica dell'affidatario.

2. Il pagamento della prestazione complessiva sarà articolato in due tranches: la prima prevedrà il pagamento del 50% della prestazione alla consegna del documento relativo alla fase A; la seconda prevedrà il saldo della prestazione all'attestazione di regolare esecuzione da parte del responsabile del procedimento della prestazione complessiva. Il pagamento della prestazione avverrà dietro presentazione di fattura da parte dell'affidatario con liquidazione entro i tempi previsti dalla legge.

Art. 6 – Certificato di regolare esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

2. Il Responsabile del procedimento effettua la verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati e, la verifica di conformità all'ultimazione delle prestazioni con il rilascio del Certificato di regolare esecuzione entro trenta giorni dal termine in cui devono essere completate le prestazioni come indicato nel presente documento.

Art. 7 - Penali e risoluzione del contratto

1. L'affidatario è soggetto a penalità in caso di ritardata consegna della documentazione imputabile a propria causa. La penalità si applica solamente sul termine previsto all'art. 3 punto 1 eventualmente rimodulato tenendo conto delle proroghe concesse.

2. L'importo della penale per ritardo della documentazione è pari allo 0,5% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo sulla consegna, relativamente alla fase B.

Art. 8 - Cessione del contratto

È vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza, pena la perdita della garanzia definitiva eventualmente prestata e fatta salva l'eventuale azione di rivalsa dell'Ente Parco per il danno arrecato.

Art. 9 - Cessione del credito

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

Art. 10 – Modifica di contratto

1. In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

Art. 11 - Obblighi e responsabilità dell'appaltatore

1. La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'affidamento con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Ente Parco del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

2. La Società è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare a quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

3. La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quanto non sia accertato integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso la Società non può opporre eccezioni né

ha titolo per il risarcimento di danni.

4. La Società, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Ente Parco che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sulla Società restandone sollevato l'Ente Parco.

5. La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione.

Art. 12 - Proprietà intellettuale

1. La Società esonera l'Ente Parco da ogni responsabilità e onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione. In particolare, assicura che l'Ente Parco è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione. Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all'art. 29 del D.lgs. 276/2003 e s.m.i., la Società è tenuta a manlevare l'Ente Parco da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente documento, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti. La Società assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l'Ente Parco di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

2. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, industriale e diritto d'autore, sia brevettato, brevettabile o no, impiegato dall'affidatario per l'esecuzione del contratto, se appartenente all'affidatario prima dell'entrata in vigore nel contratto o creato dall'affidatario nello svolgimento del contratto, resterà di proprietà dell'affidatario, che lo concede all'Ente Parco in licenza non esclusiva esente da royalty solo per uso interno di ricerche sviluppo, senza diritto di sub-licenza.

3. È stipulato tra Ente parco ed affidatario un contratto di reciproca non divulgabilità (*Mutual non disclosure agreement*) allegato al presente disciplinare.

Art. 13 – Estensione degli obblighi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. La Società, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente Parco regionale, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato allo stesso, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso quelli del Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

2. La Società ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente Parco si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del Subappaltatore, e ad inviare all'Amministrazione comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, l'Ente Parco, in qualità di Titolare del trattamento, nomina l'Affidatario Responsabile del trattamento. Tale nomina ha validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidategli e si considera revocata al termine delle operazioni stesse o qualora venga meno il rapporto con il Titolare.

2. Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili all'espletamento delle attività previste dal presente Affidamento.

Art. 15 – Recesso

Le parti si riservano il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra con un preavviso di almeno 30 giorni.

Art. 16 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto in questo documento si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modifiche e integrazioni;
- nella L.R. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- nel “Regolamento di attuazione” della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili.

Art. 17 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente documento, ove la Ente Parco Regionale sia attore o convenuto è competente il Foro di Pisa con espressa rinuncia di qualsiasi altro.